

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE PRATICA E/O DEL TIROCINIO FORMATIVO PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza con sede legale in Via San Martino snc, nella persona del legale rappresentante Dott. Achille Gentile, in qualità di Direttore Generale, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso Sede Legale in seguito denominata "Azienda";

E

L'Ente di Formazione Projectlife con sede legale in Cosenza in Via Campagna n.4 nella persona del legale rappresentante Sosto Carmela, autorizzato con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n. 14418 del 23/11/2016 come ente formatore per il progetto di qualifica per Operatore Socio Sanitario.

Premesso che:

L'Ente di Formazione Projectlife opera nell'ambito della formazione professionale ed ha avviato un corso di formazione di operatore socio-sanitario, giusto affidamento/autorizzazione di cui al Decreto del Dirigente del settore n°7 Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria n. 14418 del 23/11/2016;

Il progetto approvato prevede la durata complessiva dei moduli di base e professionalizzanti stabiliti dal provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2001 inerente l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio sanitario e dalle Linee di Indirizzo di cui alla D.G.R.n.167/2016 in particolare:

1. La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato con le assenze il 10 per cento del monte ore complessivo. La frequenza alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazioni delle presenze.
2. Il tirocinio si articola su 450 ore totali, 200 ore in ambito sanitario da svolgersi presso l'Azienda Ospedaliera , 150 ore in ambito sociale e 100 ore in ambito socio-sanitario da svolgersi rispettivamente presso le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ed è finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche dei singoli moduli professionalizzanti.
3. Il progetto formativo del tirocinio viene elaborato, per ciascuna unità formativa dei moduli professionalizzanti, prima dell'inizio del modulo e contiene:
 - Le attività da apprendere;
 - Le modalità e i tempi di tirocinio;
 - L'ambito sociale e/o sanitario dove si realizza il tirocinio;
 - Le modalità di verifica dell'apprendimento;



- Il personale di assistenza e supervisione del servizio sede di corso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere n° 10 allievi del corso indicato in premessa, mettendo a disposizione il personale utile a fornire supporto formativo. L'attività del tirocinio formativo durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza sarà svolta con l'assistenza del personale che dovrà accompagnare il tirocinante durante le varie fasi di lavoro e favorire la sua esperienza pratica.

Art.2 Gli orari e le modalità di svolgimento saranno concordati tra l'ente di formazione ed il soggetto ospitante, in relazione alle esigenze organizzative, strutturali e contingenti di quest'ultimo. I periodi suddetti potranno subire delle modifiche, dovute ad esigenze organizzative dei soggetti firmatari della presente convenzione.

Art.3 L'attività si configura come esecuzione pratica degli apprendimenti presso la struttura formativa dell'Ente Formativo Projectlife, pertanto agli allievi dovrà essere attribuita una mansione coerente con il progetto formativo.

Il rapporto di tirocinio formativo non può figurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'azienda ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. Durante il periodo di tirocinio formativo, il tirocinante, per quanto concerne orari e giorni di lavoro, dovrà attenersi a quanto concordato con il Tutor individuato ai sensi delle Leggi Regionali dall'Ente Formativo, ed adeguarsi al regolamento interno, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, quelle infortunistiche e alle festività stabilite.

Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ogni attività effettuata durante il tirocinio presso l'Azienda Ospitante, la stessa non dovrà sostenere alcuna spesa a carico del tirocinante né dovrà provvedere ad alcun compenso per il medesimo.

Art.4 Il personale del soggetto ospitante assicurerà la massima disponibilità nell'assistere il tirocinante nel suo percorso formativo, aiutando ad affrontare eventuali problematiche legate al tirocinio che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza.

Art.5 Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, viene predisposta una scheda contenente:

il nominativo dell'allievo;

il titolo del progetto e gli obiettivi attesi e raggiunti;

L'ente di Formazione Projectlife provvederà:

- All'assicurazione INAIL del tirocinante interessato e a comunicare alla stessa il luogo di svolgimento del tirocinio;
- Alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- Alla tutela sanitaria per come previsto dal D.lgs 81/08.

Art.6 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, al trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso



dell'esecuzione della presente convenzione, che saranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o elaborazione automatizzata. Inoltre per fini statistici, i suddetti dati, **trattati esclusivamente in forma anonima**, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciamo richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili in base al decreto legge n.196/03 e di adempiere ai relativi obblighi in esso previsti.

Art.7 Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di tirocinio.

Art.8 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia di formazione professionale.

Art.9 La risoluzione di eventuali controversie è demandata al Foro di Cosenza.

Art.10 La presente convenzione avrà validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata con accordo specifico sottoscritto da entrambe le parti.

Data

Letto approvato e sottoscritto

L'ENTE DI FORMAZIONE PROJECTLIFE

L'AZIENDA OSPEDALIERA

